



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

Verbale n. 70 del 11-12-2019

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 15:00, in teleconferenza a seguito di convocazione da parte del Presidente Dott. Calogero Greco, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. Greco Calogero - Presidente

Dott.ssa Giovanna Iacono - Componente

Dott. Filippo Picone – Componente

per la trattazione del seguente argomento posto all'ordine del giorno:

Parere su proposta di C.C. n. 74 del 29.11.2019, avente per oggetto: Revisione periodica degli organismi partecipati ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n.175/2016 e s.m.i.

Il Collegio dei Revisori:

Premesso che:

- il Consiglio Comunale in data 7 luglio 2016 ha deliberato con atto n. 33 ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi all'art. 244 del D. Lgs n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 in data 21-2-2017, ai sensi dell'art.259 del Tuel, ha approvato l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato annualità 2016/2018. ed in data 03-10-2017 il Ministero degli Interni ha emanato il Decreto n.099124 di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016-2018, notificato in data 17.10.2017;
- nella seduta del 14-11-2017, il C.C ha adottato la deliberazione n. 62 avente ad oggetto” Presa d’atto del Decreto del Ministero dell’Interno n.099124 – Bilancio Stabilmente riequilibrato;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 27 aprile 2017 si è proceduto alla ricognizione degli organismi partecipati e all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 28 settembre 2017 si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 24, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175;
- con la delibera G.C. n.97 del 19-6-2018 è stato avviato il percorso di recesso dell'Ente dal **“Consorzio senza scopo di lucro “Distretto turistico regionale Valle dei Templi”, giusta nota prot. n. 22368 del 7 dicembre 2017;**
- con la delibera G.C. n.98 del 19-6-2018 è stato avviato il percorso di recesso dell'Ente dal **dall'Associazione temporanea di scopo “Distretto turistico delle miniere”, giusta nota prot. n. 22367 del 6 dicembre 2017;**
- con la delibera di G.C. n.37 del 02-03-2018 avente ad oggetto “presa d'atto dell'avvio della nuova gestione del Servizio di raccolta rifiuti nei comuni dell'ATO 3 attraverso la S.R.R. Servizi ed impianti S.r.l”.

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 28/12/2018 ad oggetto “Consorzio senza scopo di lucro Distretto turistico regionale Valle dei Templi. Recesso del Comune di Mussomeli”, con la quale il Comune ha proceduto al recesso dal Distretto;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 57 del 28/12/2018 ad oggetto “Associazione temporanea di scopo Distretto turistico delle Miniere. Recesso del Comune di Mussomeli”, con la quale il Comune ha proceduto al recesso dal Distretto;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28/12/2018 ad oggetto “Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. – Ricognizione organismi partecipati alla data del 31/12/2017”;

CONSIDERATO CHE:

- Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano ai sensi dell'art. 20 del TUSP, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica

indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, ed ancora, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019; ;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.20 del Tusp sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

Ed ancora, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.lgs 175/2016, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.

-Ai sensi dell'art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o

indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

- Come delineato **all'articolo 1, comma 1, del TUSP**, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo);

- **Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP**, per “partecipazione” si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

- Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Dato atto che:

-la struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Mussomeli è indicata nello schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

-che la presente revisione periodica è effettuata per ogni partecipazione sulla base delle informazioni in dettaglio indicate nelle schede allegate al presente atto per farne parte integrale e sostanziale (allegato 1);

Rilevato che ad oggi le società partecipate dell'Ente e rientranti nella previsione dell'art.2 del T.U. sono:

1. **ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord**, Società Consortile s.p.a. per azioni per una percentuale di partecipazione pari al 8,26% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 10.104,00;
2. **ATO Ambiente CL 1, Società per azioni IN LIQUIDAZIONE** per una percentuale di partecipazione pari al 7,64% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 76.400,15;
3. **S.R.R. Servizi e Impianti, Società *in house*** a responsabilità limitata, unipersonale, di nuova costituzione (rep. n. 26152 del 09/03/2017), alla quale il Comune partecipa in via indiretta in qualità di socio dell'ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord;
4. **ATO IDRICO 6, Consorzio IN LIQUIDAZIONE** con una percentuale di partecipazione pari al 3,73%
5. **GAL “TERRE DEL NISSENO”, Società Consortile a r.l.** per una percentuale di partecipazione pari al 2,22% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 420,00;
6. **Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo s.c.p.a.**, per una percentuale di partecipazione pari al 0,50% che corrisponde ad una quota di partecipazione di lire 1.000.000 pari ad euro 516,46;
7. **Distretto Turistico delle Miniere**, Associazione Temporanea di Scopo, per una quota di partecipazione di euro 1.621,90;
8. **Distretto Turistico Territoriale “Valle dei Templi”** Consorzio pubblico-privato, per una quota di partecipazione di euro 1.621,90;.

Orbene, l'Ente con le deliberazioni di Giunta n. 98 e n. 97 del 19/06/2018 e di Consiglio Comunale n. 57 e n. 56 del 28/12/2018, ha deliberato il recesso dai due Distretti turistici, mentre, le società risultante in liquidazione (**ATO IDRICO 6, Consorzio IN LIQUIDAZIONE, ATO Ambiente CL 1, Società per azioni IN LIQUIDAZIONE**) e quelle costituite con provvedimento normativo (**ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord e S.R.R. Servizi e Impianti, Società in house srl**) non fanno parte della ricognizione da operare ai sensi del TUSP, pertanto, sono d'assoggettare alla ricognizione prevista dall'art. 20 del D.lgs 175/2016 le seguenti società il cui esito è esposto nelle colonne del prospetto seguente:

NOME PARTECIPATA	CAPITALE SOCIALE	PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Distretto Turistico territoriale "Valle dei Templi"	€ 1.621,90	Diretta	razionalizzazione	recesso dalla società
Distretto Turistico delle Miniere	€ 1.621,90	Diretta	razionalizzazione	recesso dalla società
CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO	€ 103.291,38	Diretta	mantenimento	
GAL "TERRE DEL NISSENO"	€ 18.900,00	Diretta	mantenimento	

Visti:

- lo Statuto Comunale
- Visto Articolo 259-Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, commi 1, 2;
- il D.lgs 175/2016.
- il D.lgs 267/2000
- le Linee Guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. n. 175/2016"- "Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014";

CONSIDERATO il parere di regolarità tecnico contabile e il parere di regolarità contabile entrambi favorevoli.

Tutto ciò premesso rilevato e considerato e stante la competenza del Consiglio Comunale sulla materia oggetto di proposta di cui in oggetto,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE**, alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute direttamente e quelle detenute indirettamente dal Comune di Mussomeli oggetto di revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del TUSP. **Inoltre, nell'esercizio della funzione di collaborazione con l'Organo consiliare,**

INVITA L'ENTE

alle relative verifiche di gestione periodica attraverso l'istituzione di un apposito ufficio, al fine di:

- monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
- verificare periodicamente i bilanci delle partecipate ed a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.
- tenere conto nella propria contabilità la seguente documentazione:
 - a) Il budget annuale con evidenziati i rapporti finanziari previsti con l'Ente Locale;
 - b) i contratti di servizio;
 - c) la relazione sulla gestione delle società partecipate per evidenziare sia gli obiettivi conseguiti che quelli conseguibili ed i riflessi in termini di equilibri economici;
 - d) i verbali di assemblea e le decisioni assunte dai soci che comportano oneri per l'Ente;
 - e) il Bilancio d'esercizio o lo schema del bilancio approvato dall'organo amministrativo prima della riunione dell'Assemblea;
 - f) la relazione dell'Organo di Revisione e del Collegio Sindacale;
 - g) che tutti i soggetti appartenenti al GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) debbano fornire le informazioni necessarie alla redazione del Bilancio Consolidato.

Ed ancora, il Collegio ricorda che la Corte dei Conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR evidenzia che l'atto di ricognizione delle partecipazioni oltre a costituire un adempimento per l'Ente è l'espressione concreta dell'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice Civile e delle regole di buona amministrazione. Ciò rende pertanto necessaria una puntuale motivazione per giustificare gli interventi di riassetto e per legittimare il mantenimento della partecipazione. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli Enti soci.

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore 17:30 e viene trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to Dott. Calogero Greco – Presidente

F.to Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

F.to Dott. Filippo Picone - Componente